

INFORMATIVA SUL DIRITTO AL RECLAMO AI SENSI DELL'ART.10 TER COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ISVAP N.24 DEL 19 MAGGIO 2008

Il Contraente ha la facoltà,fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria,di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (CM Assicurazioni S.a.s di Minardo Carmelo & C con sede in via Gianforma 16, 97015 Modica (RG), tel./fax 0932/901745 e-mail cmassicurazionisas@pec.it) o direttamente all'Impresa preponente:

Tua Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – c/o Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande N. 16 – 37126 Verona (Italia) Fax 02/2773470 – Pec: tuaassicurazioni@pec.it
E-mail: reclami@tuassicurazioni.it;

Genialloyd (tramite apposito form presente sul sito internet della Compagnia) a

Genialloyd – Ufficio Reclami, Viale Monza 2, 20127 Milano, oppure via fax al n.02/94340088,

Pec: genialloyd@pec.genialloyd.it ;

Bene Assicurazioni S.P.A., Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A.Via dei Valtorta 48 20127 Milano,oppure via fax al

n.02 89354715,e-mail: reclami@bene.it Pec: beneassicurazioni@legalmail.it,

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto;

Slp S.P.A.: e-mail: reclami@slpspa.it oppure al fax n.001/548760 oppure per posta indirizzandoli a: SLP assicurazioni SpA- Ufficio Reclami – Corso Matteotti 3bis- 10121 Torino) e che ha la possibilità;

Fit S.r.l Servizio Reclami Via Silvio Pellico 5- 20831 Seregno (MB)- tel 03621900814- Email: fit.reclami@bene.it;

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it, Fax Cattolica Assicurazioni: 045. 83.72.354, email reclami@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale 21 - 00187 Roma – fax 06 42133 206 – pec: tutela.consumatori@pec.ivass.it utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori – Reclami – “Guida ai reclami”) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti dati essenziali:

- ❖ nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente con eventuale recapito telefonico;
- ❖ numero della Polizza e nominativo del Contraente;
- ❖ denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- ❖ breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela;
- ❖ ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze
- ❖ numero e data dell'eventuale Sinistro al quale si fa riferimento;

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante.

L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Si ricorda che il reclamante oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall'accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RC.